

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.105 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ENPA PER IL RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI, EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E SOCCORSO FELINI AMMALATI E TRAUMATIZZATI EX L.R. 22/03/2000 N.23- DURATA TRE ANNI A FAR DATA DALLA STIPULA.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 10.30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Dario NAVONE		si
4	"	Luisa SICCARDI		si
5	"	Luigi SILVESTRO	si	
Totale N.			tre	due

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ENPA PER IL RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI, EFFETTUAZIONE INTERVENTI STERILIZZAZIONE E SOCCORSO FELINI FERITI, AMMALATI E TRAUMATIZZATI EX L.R. 22/03/2000 N. 23 – DURATA TRE ANNI A FAR DATA DALLA STIPULA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 22 marzo 2000 n° 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la convenzione per il ricovero e la custodia dei cani randagi, la sterilizzazione delle colonie feline ed il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati, stipulata in data 11 gennaio 2001 ed i successivi rinnovi ed aggiornamenti, di cui l'ultimo con DGC n°124 del 01/07/2009;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 09/04/2013 con la quale è stata approvata la convenzione per il ricovero e custodia cani randagi, effettuazione interventi di sterilizzazione e soccorso felini ammalati e traumatizzati avente durata di anni tre prorogata automaticamente fino all'approvazione della nuova convenzione;

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla stipula di nuova convenzione con aggiornamento delle date di riferimento per il calcolo degli aumenti Istat dei prezzi al consumo;

VISTA la nuova bozza di convenzione ,che si allega alla presente deliberazione sub “A”, proposta da ENPA per il ricovero e la custodia dei cani randagi, l'effettuazione di interventi atti al controllo delle nascite dei gatti liberi ed al soccorso dei felini feriti, ammalati e traumatizzati, ai sensi della legge regionale 22 marzo 2000 n° 23 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) ;

ATTESO che gli importi riconosciuti ad ENPA sono stati incrementati soltanto per quanto riguarda gli adeguamenti ISTAT intervenuti dalla stipula della precedente convenzione;

ATTESO che il canile di Cadibona è in fase di finale sistemazione e dovrebbe essere agibile entro fine anno ma in ogni caso potrebbero determinarsi presumibilmente per la sola parte restante dell'anno 2018 costi aggiuntivi per il trasporto in caso di esaurimento dei posti ivi disponibili;

CONSIDERATO che tale convenzione è obbligatoria per il Comune ai sensi della legge Regione Liguria 23/00;

VISTO che la citata L.R. n°23/2000 e smi consente la stipula di una o più convenzioni con associazioni ONLUS e strutture senza scopo di lucro e conseguentemente la stipula della presente convenzione non istituisce rapporto d'esclusiva con ENPA per i servizi in essa riportati;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi del comma 1° dell'art. 49 del D.lgvo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei servizi interessati;

RITENUTO opportuno, per l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.lgvo 267/2000 considerata l'imminenza dell'iniziativa;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova convenzione proposta da ENPA di cui in premessa, allegata alla presente sub "A", quale parte integrante e sostanziale per la durata di tre anni a far data dalla stipula;
- 2) di incaricare il Responsabile del Servizio per la predisposizione dei provvedimenti di competenza inerenti il presente atto;
- 3) di dichiarare con successiva votazione unanime e pale la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgvo 267/2000 considerata l'imminenza dell'iniziativa.

ALLEGATO "A"

COMUNE di ALBISSOLA MARINA (SV)

CONVENZIONE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI ATTI AL CONTROLLO DELLE NASCITE DEI GATTI LIBERI ED AL SOCCORSO DEI FELINI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI E DEI SOGGETTI ABBANDONATI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000 N° 23 (TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO).

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____, tra il COMUNE di _____,

legalmente rappresentato da _____, nella sua qualità di _____,

_____ e la Sezione Provinciale di Savona dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, con Sede in Savona, Via Cavour 48 r, legalmente rappresentata dall'Avv. Lucrezia NOVARO, nella sua qualità di Presidente pro tempore, si conviene e si stipula quanto segue, al fine di applicare la Legge Regionale 22 Marzo 2000 n° 23.

RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.

Articolo 1.

Il COMUNE, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera "f" (con esplicita esclusione della lettera "b") e comma 2, nonché dell'articolo 6, comma 1, lettera "a", della Legge Regionale 23/2000 sopracitata, affida alla Sezione Provinciale di Savona dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, nel seguito individuata con ENPA, l'onere di custodire e mantenere i cani catturati sul proprio territorio e recapitatigli dagli Operatori del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale 2, per i quali il Servizio stesso, o il Comando della Polizia Municipale, abbia accertato lo stato di randagismo dall'assenza di segni e marcature identificativi o dalla mancata rivendicazione del possesso nei sessanta giorni successivi a quello della notifica del ritrovamento. E' convenzionalmente attribuito lo stato di randagismo anche ai cani al possesso dei quali i proprietari abbiano espressamente rinunciato, secondo la procedura dell'articolo 10, comma 3, della Legge Regionale 23/2000 sopracitata, purché gli animali siano da essi ancora detenuti per il periodo di almeno sei mesi successivi e non siano stati nel frattempo affidati ad eventuali richiedenti; il loro ricovero sarà peraltro subordinato alla ricettività dei canili ed alla priorità assegnata ai cani vaganti. Saranno inoltre inclusi nella presente convenzione i cani direttamente raccolti o recapitati all'ENPA, in situazioni di emergenza e notificati alla Polizia Municipale, che potrà provvedere ai relativi accertamenti.

In attesa della conclusione dei lavori di ricostruzione del canile di Cadibona, i ricoveri dei cani e gli adempimenti di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7 verranno sospesi per l'anno in corso e comunque fino all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria per la nuova struttura.

Articolo 2.

I cani verranno affidati all'ENPA di norma dopo che il Servizio Veterinario ASL2 avrà effettuato i trattamenti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere "d", "e", "g" "i" ed "l" della Legge Regionale 23/2000 e dall'articolo 2, paragrafo 5, della Legge 14 Agosto 1991 n° 281. A titolo di rimborso per le spese sostenute per il mantenimento e la custodia per i primi sessanta giorni, il Comune liquiderà all'ENPA un contributo forfetario di euro 400,00 (quattrocento/00), in aggiunta a quanto previsto (per il successivo e definitivo periodo) al seguente articolo 3, egualmente indicizzato a partire dall'1.01.2019.

Articolo 3.

Per la permanenza oltre i primi sessanta giorni di cui all'articolo precedente, il Comune, a titolo di concorso nelle spese sostenute, corrisponderà all'ENPA il contributo unico ed omnicomprensivo, da

=====

N.B.: *Qualsiasi modifica a questo testo, se non precedentemente concordata tra le parti, s'intende respinta dall'Ente proponente (ENPA).*

(conve4567 sosp cdb - rev. 01/18).

erogarsi in corrispettivo per ogni animale ricoverato (una tantum), nella misura di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) e di euro 500,00 (cinquecento/00), rispettivamente se cane adulto o cucciolo di età inferiore a 4 mesi; per cucciolate rapidamente collocate l'importo verrà ridotto ad un quarto ma potrà essere reintegrato per i soggetti restituiti e ricoverati oltre i due mesi successivi.

Gli importi saranno aggiornati all'inizio di ogni anno, a partire dall'1.01.2019, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. I contributi verranno erogati al termine di ogni trimestre e cumulativamente per i cani ritirati nel corso dello stesso periodo.

Articolo 4.

L'ENPA accetta l'onere di custodire e di mantenere i cani randagi attribuiti dal Comune nel canile da esso gestito in località Cadibona del comune di Savona od in altra analoga struttura ad esso collegata ed esistente sul territorio.

Articolo 5.

L'ENPA s'impegna a mantenere i cani in buone condizioni sanitarie, nutrizionali ed ambientali, per il tempo necessario al loro affidamento ad eventuali richiedenti oppure, all'occorrenza, fino al loro naturale decesso, procurando nel contempo la ricerca di eventuali affidatari o, nel caso, dei possessori, senza pretendere dal Comune contributi, comunque motivati, aggiuntivi a quello originariamente erogato, ed a manlevare il Comune stesso da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa alla custodia ed al mantenimento degli animali durante la permanenza presso le strutture convenzionalmente determinate.

Articolo 6.

L'ENPA esercita le incombenze demandate documentando la propria attività in apposito archivio, da detenersi presso la propria sede, dal quale risultino per ciascun animale ricoverato il sesso, l'anno di nascita, la razza, la taglia, il colore del mantello, la sigla identificativa, la data del ricovero e la provenienza, la data e la causale della dimissione; entro 15 giorni dall'evento dovrà notificare al competente Servizio Veterinario (Anagrafe Canina) la restituzione degli animali agli eventuali proprietari ed il loro affidamento agli eventuali richiedenti.

Articolo 7.

L'ENPA s'impegna nei confronti del Comune a ricevere i cani randagi senza che sia prefissata una limitazione numerica e senza esclusioni, che non siano quelle motivate dall'esistenza negli animali di

malattie contagiose o sindromi aggressive, da accertarsi a cura del Servizio Veterinario competente; tuttavia l'ENPA potrà sospendere la ricezione degli animali presso le sue strutture o quelle da esso gestite o comunque collegate quando la ricettività delle stesse sia esaurita. In tal caso nessuna responsabilità per la mancata collocazione degli animali potrà essere riferita all'ENPA, così come pure allo stesso ENTE non potranno essere richieste somme ad alcun titolo per eventuale collocamento di randagi presso strutture terze.

STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE.

Articolo 8.

Il Comune, che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 23/2000, ha l'obbligo di mettere a disposizione adeguate strutture per consentire i programmi d'intervento, non ha la possibilità di provvedere. Intende quindi utilizzare le strutture ricettive dell'ENPA, partecipando alle spese di gestione.

Articolo 9.

Il Comune liquiderà all'ENPA un contributo unico ed omnicomprensivo di 30,00 (trenta/00) euro per ogni animale appartenente ad una colonia felina libera del territorio comunale, sottoposto a sterilizzazione a cura dei Volontari presso il Servizio Veterinario ASL2, ivi compresi i soggetti sterilizzati dall'entrata in vigore della

Legge Regionale 16/94. Le operazioni di cattura, consegna all'ENPA per la predegenza, ritiro e consegna all'ambulatorio ASL2 per l'operazione, ritiro e riconsegna all'ENPA per la postdegenza e ritiro e liberazione finale nella colonia di provenienza, dovranno essere svolte a cura di volontari locali individuati dal Comune e/o dall'ENPA; in loro assenza potranno essere svolte da Volontari ENPA, se e quando disponibili.

In aggiunta alle operazioni svolte dagli ambulatori veterinari ASL2 il Comune, in presenza di criticità locali, può consentire, previo accordo e stanziamento a bilancio, che gli interventi siano eseguiti da medici chirurghi veterinari convenzionati con l'ENPA e possibilmente operanti nel comune o nei comuni limitrofi, o individuati dal Comune; per tali adempimenti il Comune liquiderà il contributo di cui al primo comma, nonché il rimborso delle fatture che i medici convenzionati presenteranno all'ENPA per le operazioni di sterilizzazione.

Gli importi saranno automaticamente aggiornati all'inizio di ogni anno, a partire dall'1.01.2019, secondo l'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. I contributi verranno erogati entro il mese di MARZO, cumulativamente per i felini operati nel corso dell'anno precedente. Alla richiesta l'ENPA fornirà copia delle autocertificazioni dei Volontari attestanti il numero di animali sterilizzati presso il Servizio Veterinario ASL2 o presso il medico chirurgo veterinario convenzionato con l'ENPA.

Articolo 10.

L'ENPA si obbliga nei confronti del Comune sottoscrittore ad accudire e mantenere gli animali sterilizzati o sterilizzandi, a mezzo di propri Volontari e nelle strutture di pertinenza o collegate, nei limiti dei propri livelli organizzativi ed associativi, per tutto il periodo necessario intercorrente tra il prelevamento dell'animale fino alla sua reintroduzione nell'habitat originario, impegnandosi a mantenere i felini in buone condizioni sanitarie, nutrizionali ed ambientali.

SOCCORSO DEI FELINI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI E DEI SOGGETTI ABBANDONATI.

Articolo 11.

In attesa dell'istituzione, in collaborazione tra Comune ed ASL2, di Poli di Emergenza Veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, malati e traumatizzati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera "b", della Legge Regionale 23/2000, il Comune si convenziona con l'ENPA per il ricovero e la cura dei gatti feriti, malati e traumatizzati e dei soggetti abbandonati, consegnati dal Servizio Veterinario ASL2, segnalati da cittadini o direttamente recapitati all'Associazione.

Il Comune liquiderà all'ENPA un contributo unico ed omnicomprensivo di euro 230,00 (duecentotrenta/00) per ogni adulto e 80,00 (ottanta/00) per ogni cucciolo d'età inferiore a 4 mesi, appartenente ad una colonia felina libera del territorio comunale, consegnato dal Servizio Veterinario o direttamente ricoverato dall'Associazione, ivi compresi i soggetti rinvenuti abbandonati (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera "f" della Legge Regionale 23/2000) e regolarmente notificati via fax. Restano escluse e saranno rimborsate a parte dal Comune le fatture relative agli interventi veterinari necessari per il benessere o il recupero dell'animale, di importo superiore (IVA ed ENPAV incluse) a 150,00 euro. Resta sempre escluso il pronto intervento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera "b", di competenza del Servizio Veterinario ASL2, nonché il pronto soccorso e la reperibilità delle strutture di ricovero oltre al normale orario di apertura. Qualora il Servizio Veterinario ASL2 decida, per motivi di urgenza ed orario notturno o festivo, di affidare il gatto ad uno studio o ambulatorio reperibile, la relativa fattura sarà addebitata al Comune in aggiunta a quanto sopra.

Gli importi saranno automaticamente aggiornati all'inizio di ogni anno, a partire dall'1.01.2019, secondo l'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente.

I contributi verranno erogati al termine di ogni trimestre e cumulativamente per i gatti ritirati nel corso dello stesso periodo, previa presentazione del modulo fax di segnalazione.

Articolo 12.

L'ENPA con la sottoscrizione della presente si impegna nei confronti del Comune sottoscrittore ad accudire e mantenere gli animali (gatti) feriti, malati e/o traumatizzati, a mezzo di propri Volontari e nelle strutture di pertinenza o collegate, nei limiti dei propri livelli organizzativi ed associativi. S'impegna altresì tramite medici veterinari a curare e mantenere i felini in buone condizioni sanitarie, nutrizionali ed ambientali, fino al collocamento (per animali non autosufficienti) o alla reintroduzione nella colonia felina di provenienza.

L'ENPA potrà sospendere il ricevimento degli animali presso le sue strutture, o quelle da esso gestite o comunque collegate, quando la ricettività delle stesse sia esaurita.

In tal caso nessuna responsabilità per la mancata collocazione degli animali potrà essere riferita all'ENPA, così come pure allo stesso Ente non potranno essere richieste somme ad alcun titolo per eventuale collocamento degli animali presso strutture terze.

Articolo 13.

Il Comune e l'ENPA si impegnano, per quanto di competenza e nei limiti imposti dai rispettivi livelli organizzativi e finanziari, a:

- 1) Attivare i servizi di vigilanza per l'attuazione della normativa statale, regionale e comunale in materia di allevamento, detenzione e circolazione dei cani e degli altri animali, con particolare riguardo a quella concernente l'iscrizione anagrafica ed il tatuaggio della sigla identificativa.
- 2) Adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per la tutela del benessere psicofisico degli animali; in tale ottica disciplinare la circolazione degli animali in città senza ricorrere a limitazioni del loro accesso nelle zone urbane ma realizzando aree ad essi riservate, sulla base di proposte elaborate dall'ENPA.
- 3) Collaborare reciprocamente e con altri Enti ed Associazioni nel perseguimento delle iniziative dirette all'educazione zoofila della popolazione, da attuarsi mediante convegni, manifestazioni cinofile, interventi propagandistici nelle scuole ed a mezzo degli organi di stampa locali, nonché attraverso la pubblicazione e la diffusione periodica di opuscoli e manifesti.

Il Comune inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 31.03.79 (G.U. n° 150 del 2.06.79), con la presente utilizza, a titolo volontario e gratuito, le Guardie Zoofile dell'ENPA, per la prevenzione e repressione dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Articolo 14.

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula ed avrà la durata di tre anni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme di cui agli articoli 1321 e seguenti del Codice Civile. Essa non comprende gli obblighi e gli oneri introdotti da disposizioni legislative successive, che dovranno essere liquidati a parte.

Sono espressamente esclusi dalla presente convenzione tutti quei diversi obblighi, oneri e/o costi che dovessero sorgere a carico dell'ENPA per effetto di disposizioni normative emanate successivamente o con efficacia successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 15.

Nel caso di prima stipulazione della convenzione, il Comune si impegna ad elargire all'ENPA un contributo, per i cani ricoverati dall'entrata in vigore della Legge Regionale n° 24/90 alla data del presente contratto e regolarmente notificatigli, pari ai quattro quinti degli importi indicati al precedente articolo 3;

ed un importo pari a quando indicato nell'articolo 11 per i gatti liberi feriti, malati o traumatizzati o abbandonati, dall'entrata in vigore della Legge Regionale 16/94 e regolarmente notificatigli; a tal fine dichiara la clausola efficace ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile. Nel caso invece di rinnovo gli importi dovuti tra la scadenza del precedente contratto e l'inizio del rinnovo, saranno calcolati considerando il primo prorogato fino alla data del secondo, con gli importi di quest'ultimo.

Articolo 16.

A seguito delle disposizioni dell'Ordinanza 16 Luglio 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e dei relativi oneri aggiuntivi, saranno addebitate al Comune:

- le spese di sterilizzazione dei cani affidati e non ancora sterilizzati dal Servizio Veterinario ASL2, qualora le operazioni debbano essere svolte dai medici veterinari convenzionati con l'ENPA (articolo 1, comma 2, lettera "a", dell'ordinanza);
- annualmente le eventuali spese relative alla presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario della struttura di ricovero dei cani, suddivisa tra tutti i Comuni titolari di convenzione, in misura proporzionale al numero di cani ricoverati nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 2, lettera "d", dell'ordinanza);
- annualmente le eventuali spese aggiuntive per il personale dipendente, per garantire l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per quattro ore al giorno (articolo 1, comma 2, lettera "h", dell'ordinanza), qualora tale schema fosse reso obbligatorio.

II RAPPRESENTANTE dell'ENPA

II RAPPRESENTANTE del COMUNE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Laura PASERO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 20 AGO 2018

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
Marcella GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

